



COMUNE DI VIAREGGIO

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. **44** del **3 OTTOBRE 2018**

OGGETTO: Istanza di ammissione alla massa passiva n. 117 – Integrazione delibera 43 del 2 agosto 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 13,15, nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nella persona dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente		X

PREMESSO

- Che il comune di Viareggio (Lucca) con delibera consiliare n. 59 del 2 ottobre 2014, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il decreto presidenziale del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014, al componente dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Fabio Dostuni;
- Che il decreto presidenziale del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Quirino Cervellini e Dr.ssa Marina Savini;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.lgs. 267/2000, questo Organo Straordinario in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato eleggendo quale presidente la Dott.ssa Marina Savini;

VISTO

- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.";

CONSIDERATO

- che questo Organo, dopo la deliberazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- che con Delibera n. 07 del 11 luglio 2016 questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL;
- che il Commissario Straordinario con Delibera n. 24 del 10 agosto 2016 ha aderito alla modalità semplificata;
- che con Delibera n. 34 del 15 settembre 2016 questo Organo ha fissato i criteri e delle procedure utili a dare rapido inizio alle procedure di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione (in particolare, è stato stabilito di proporre transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, nella misura del 50%)



- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 43 del 2 agosto 2018, con la quale è stato deliberato di liquidare in favore del dottor Angelo Bertolucci la somma di euro 7.177,24 e in favore dell'ente la somma di € 2.282,83 quali oneri riflessi, indicando anche la relativa imputazione in bilancio
- Visto il richiamo in essa contenuto alla sentenza n.70/2018 del Tribunale di Lucca- sez Lavoro resa nel ricorso RG n.1070/16 promosso da Bertolucci Angelo oggi oggetto di appello promosso da quest'ultimo ;
- Vista la nota a firma congiunta degli avvocati avv.Gesess, quale procuratore nominato dal comune nel ricorso in oggetto e dell'avv. Iascone legale dell'ente, n. prot. int. 98950 del 24 agosto 2018, in atti presso questo Organismo nella quale viene nel dettaglio illustrata la posizione del comune sulla debenza delle somme dovute a titolo di ferie non godute riferite all'anno 2013;
- preso atto della proposta inviata dai difensori del dott. Bertolucci ai legali dell'ente e della predetta nota degli avv.ti Gesess e Iascone,;
- ritenuto per quanto nella stessa nota dei legali dell'ente dettagliatamente esplicitato dover confermare la spettanza della somma già liquidata al medesimo dott. Bertolucci con deliberazione 43 del 2.8.2018, specificando al contempo di rinunciare in ogni caso ad avvalersi/invocare, anche in futuro, una qualsiasi difforme interpretazione della sentenza del Tribunale di Lucca 70/2018 con riferimento al credito in questione rientrante ex lege nei limiti temporali di competenza OSL.
- Ritenuto altresì di subordinare quanto sopra . alla condizione che pervenga all'Avvocatura comunale, nel termine di 15 giorni dall'inoltro a mezzo pec della deliberazione medesima agli avv.ti Francesco Frati e Nicola Laurito, rinuncia integrale del dott. Bertolucci all'appello proposto avverso la pronuncia di primo grado suindicata, a spese compensate,

RICHIAMATI

- l'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;
- il titolo VIII, capi II e III, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

DELIBERA



- 1) di confermare la spettanza della somma già liquidata al medesimo dott. Bertolucci con deliberazione 43 del 2.8.2018, rinunciando in ogni caso ad avvalersi/invocare, anche in futuro, una qualsiasi difforme interpretazione della sentenza del Tribunale di Lucca 70/2018 con riferimento al credito in questione rientrante ex lege nei limiti temporali di competenza OSL
- 2) di stabilire che l'efficacia della presente deliberazione resta condizionata a che pervenga all'Avvocatura comunale, nel termine di 15 giorni dall'inoltro a mezzo pec della presente deliberazione agli avv.ti Francesco Frati e Nicola Laurito, rinuncia integrale del dott. Bertolucci all'appello proposto avverso la pronuncia di primo grado suindicata, a spese compensate.
- 3) di individuare come responsabile del procedimento la presidente dell'OSL dr.ssa Marina Savini;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La presente deliberazione è trasmessa, a cura dello stesso personale:

Al Sindaco; al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente, al dirigente dell'Area Economica per quanto di competenza e alla Corte dei Conti.

L'Organo Straordinario di Liquidazione



Dr.ssa M. Savini
Dr. Fabio Dostuni
Dr. Quirino Cervellini